

Publicato il 30/10/2019

N. 05499/2019 REG.PROV.CAU.
N. 07561/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7561 del 2019, proposto da:

Comune di **Capoliveri**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 68;

contro

Asa - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lembo in Roma, via G.G. Belli, 39;

nei confronti

Autorita' Idrica Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Diani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Tallini in Roma, via Luigi Luciani, 1;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare n. 437 del 2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Idrica Toscana e di **Asa** - Azienda Servizi Ambientali s.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Paoletti in delega di Traina, Farnetani e Tallini Valerio in delega di Diani Paola.

Considerato, all'esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che la questione controversa attiene alla legittima approvazione di un impianto dissalatore;

che l'avvio dei lavori è subordinato alla stipula di un accordo di esecuzione concordato con l'amministrazione comunale;

che il primo giudice, pur ravvisando talune criticità, ha rigettato la domanda cautelare proposta da **Asa** Azienda Servizi Ambientali s.p.a., proprio in ragione del fatto che, comunque, l'esecuzione dei lavori non fosse possibile;

che, pertanto, l'appello cautelare, a fronte di una decisione di primo grado di rigetto, non può trovare accoglimento, per mancanza di pregiudizio, atteso che, come sopra esposto, i lavori in contestazione non possono comunque effettuarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta la domanda cautelare proposta con il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Le spese della presente fase cautelare sono compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente FF

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO